

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO
e MURATORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 45 e 47 della Costituzione riconoscono l'importanza fondamentale di due valori nello sviluppo armonioso della vita sociale ed economica del Paese.

Tali valori sono quelli della cooperazione a carattere di mutualità e del risparmio.

Della prima è riconosciuta la funzione sociale ed è auspicata la promozione e l'incremento, del secondo è previsto l'incoraggiamento e la tutela.

La realizzazione giuridico-normativa congiunta dei due valori trova la sua espressione più compiuta nell'attività delle banche popolari cooperative, nel cui operare la raccolta del risparmio è finalizzata all'esercizio attivo della mutualità fra i soci.

Per tali motivi, anche in sede tributaria, il legislatore ha riservato da sempre agli enti su indicati una disciplina di attenzione.

In particolare, per quanto attiene alla distribuzione degli utili, il legislatore è pervenuto, attraverso molteplici passaggi, che datano fin dai primi anni sessanta, ad un sistema che, pur non sottraendo gli utili medesimi alla imposizione progressiva sul reddito dei percettori, semplifica enormemente la gestione giusto quanto disposto dall'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che richiama il regime anteriore alla riforma tributaria:

esclude gli utili delle azioni delle banche popolari cooperative dalla ritenuta alla fonte, disciplinata dall'articolo 27 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

esclude altresì le banche in questione dalla segnalazione allo schedario generale dei titoli azionari dei dividendi corrisposti.

La semplificazione è rilevante, ove si pensi che i soci dei predetti istituti ammontano ad un milione circa, sicchè è facilmente immaginabile l'onere che sarebbe derivato alle banche popolari laddove ai descritti obblighi fossero state tenute.

È altresì facile immaginare l'onere di gestione per l'Amministrazione finanziaria per l'acquisizione di informazioni che, peraltro, concernono, nel 1983, un reddito medio per associato di appena 280 mila lire, essendo stati distribuiti dal sistema delle banche popolari utili complessivi per lire 281 miliardi.

La indicata interpretazione della norma «speciale» citata (articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600) ha trovato legittimazione in numerosi atti ufficiali dell'Amministrazione finanziaria: vedi per tutte la circolare del 16 maggio 1978, n. 122, capitolo terzo, numero 2, lettera A, punto b, e da ultimo, in via implicita ma chiara, la lettera del 24 settembre 1984 del Ministro delle finanze all'associazione delle banche popolari cooperative.

Tuttavia è stata recentemente posta in discussione, in sede accertativa, la legittimità del comportamento su descritto delle banche popolari cooperative, sicchè, ancorchè non vi sia dubbio circa la correttezza di detto comportamento, fondato sulla interpretazione che la stessa Amministrazione finanziaria centrale ha dato della norma «speciale» (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica citato), esiste nel comparto in esame un diffuso

malessere che abbisogna dell'intervento del legislatore. Il quale, argomentando dalla natura dei valori in discorso e recependo il timore che i redditi in parola sfuggano ad imposizione, ma avendo altresì presente la necessità sia di non creare inutili disagi operativi, sia di incoraggiare la cooperazione ed il risparmio, dovrà riconoscere in sede di interpretazione autentica la legittimità dell'applicazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 nei termini sopra indicati, ed introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle azioni delle banche popolari cooperative non dissimile da quella delle azioni di risparmio ordinarie alle quali sicuramente, per la loro natura, quelle possono essere ricondotte.

Ciò assicurerà chiarezza di disciplina ed un gettito di facile acquisizione, peraltro non valutabile *a priori* perchè l'applicazione della «cedolare secca» prevista dalla disciplina che si propone, ovvero l'esercizio dell'opzione per la cedolare di acconto, colloca l'imposizione fra una misura fissa del 15 per cento oltre l'aggravio derivante dalla rinuncia al credito d'imposta (pari com'è noto, ai 9/16 del dividendo distribuito) - considerato che l'applicazione della «cedolare secca» esclude la fruizione del credito d'imposta - ed una misura variabile indefinita, nella ipotesi di opzione degli azionisti per la dichiarazione in sede IRPEF.

La materia è distribuita in tre articoli:

articolo 1: tassazione mediante ritenuta a titolo di imposta;

articolo 2: possibilità di optare per il regime ordinario di tassazione dei dividendi, con ritenuta a titolo di acconto;

articolo 3: ambito temporale di applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e quelli distribuiti da società cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta. La ritenuta è operata nella misura del 15 per cento

2. Per gli utili assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli articoli 1, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Il diritto al rimborso per i soggetti residenti all'estero è disciplinato dall'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Con dichiarazione resa all'atto della riscossione degli utili può escludersi l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta e gli utili saranno assoggettati a ritenuta d'acconto, a norma dell'articolo 27, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.

1. La presente legge si applica agli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sarà deliberata a partire dalla sua entrata in vigore.